



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 128 del 13/12/2016

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017

L'anno **duemilasedici** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **09:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

BOSSO MASSIMO	Sindaco	Presente
MICELE ANTONELLA	Vice Sindaco	Presente
BEVACQUA CONCETTA	Assessore	Presente
MASETTI MASSIMO	Assessore	Presente
ABAGNATO FABIO	Assessore	Assente
BERSANETTI NICOLA	Assessore	Presente
NANNI PAOLO	Assessore	Presente
NEGRONI BARBARA	Assessore	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 che al capo I ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

Richiamato il disposto dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, che ha previsto l'istituzione a decorrere, dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale secondaria in sostituzione dei prelievi applicati sul fenomeno pubblicitario e sulle occupazioni di suolo pubblico;

Dato atto che tale disposizione è stata abrogata, in via definitiva, dall'articolo 1 comma 25 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016) e che pertanto mentre da un lato è stata soppressa il progetto di unificazione dei prelievi pubblicitario e di occupazione di suolo pubblico, dall'altro continua a trovare applicazione il prelievo sulle fattispecie delle pubblicità esterna disciplinato dal decreto legislativo 507/1993 e ss.mm., o, in alternativa, previa adozione di specifica disciplina regolamentare da adottare sulla base della potestà regolamentare generale disciplinata dall'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 446/1997 e ss.mm.;

Considerato che la legge di stabilità per l'anno 2017, adottata in via definitiva dal Senato della Repubblica con votazione in data 7 dicembre 2016, prevede, all'articolo 1 comma 42, la conferma anche per il 2017 del blocco alla potestà dei Comuni di variare in aumento l'aliquota dei tributi propri (previsto dall'articolo 1 comma 26 della legge 208/2015) e rammentato che secondo l'orientamento formulato dalla Corte dei Conti in sede consultiva è altresì inibita la possibilità di ridurre, escludere o rimodulare le agevolazioni qualora tale intervento comporti un aggravamento dell'onere tributario per il soggetto passivo a parità di fattispecie imponibile;

Ritenuto che pertanto non vi siano le condizioni per l'esercizio (opzionale) del passaggio dall'applicazione dell'imposta prevista e disciplinata dal D.Lgs. 507/1993 al canone sull'installazione dei mezzi pubblicitari, in ragione del già rappresentato blocco;

Dato atto che pertanto anche per l'anno 2017 continuerà ad applicarsi, per il fenomeno pubblicitario, il previgente sistema di prelievo, che per il Comune di Casalecchio di Reno è costituito dall'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni disciplinati dal capo primo del decreto legislativo 507/1993 e dal relativo regolamento attuativo;

Rammentato che le tariffe dei predetti tributi sono stabilite dallo stesso Capo I del citato D.Lgs. 507/1993;

Richiamato il disposto del D.P.C.M. 16 febbraio 2001, con il quale, in relazione alla previsione dell'art. 37 del D.Lgs. 507/1993, fu rideterminato l'ammontare della misura stabilita all'articolo 12 del D.Lgs. 507/1993 dell'imposta comunale sulla pubblicità;

Richiamato il disposto dell'art. 11 comma 10 della legge 449 del 1997, come modificato dall'art. 30 comma 17 della legge 488/1999, che aveva previsto per i Comuni la possibilità di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50% per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Considerato che l'articolo 23 comma 7 del DL 22/06/2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/2012 n. 134, che ha abrogato l'articolo 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, con efficacia *ex nunc* (come ora chiarito con norma di interpretazione autentica riportata al comma 739 dell'art. 1 della legge 208 del 28 dicembre 2015);

Dato atto che le tariffe per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono state stabilite nella misura in vigore nell'anno 2016 con le proprie deliberazioni n. 1 del 9 gennaio 2001 e n. 68 del 14 marzo 2001;

Richiamata la propria deliberazione n. 124 del 29 dicembre 2015, immediatamente eseguibile, con la quale sono state definite le tariffe per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016, riconfermandole nella misura già in vigore negli anni precedenti;

Preso atto che le misure specifiche previste per ogni singola fattispecie sono riassunte e dettagliate, con distinzione fra la categoria ordinaria e la categoria speciale, nell'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, il quale prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che il termine per l'adozione del Bilancio comunale è stato differito al 28 febbraio 2017 con disposizione contenuta nella legge di bilancio per il 2017 approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica e contenuta al comma 454, il quale testualmente recita: *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 nonché le disposizioni con esso correlate;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno di imposta 2017, le misure di tariffa applicate nell'anno 2016;
2. di dare atto che le tariffe applicate discendono dall'adeguamento effettuato con la propria deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2001 e successivamente integrato con la deliberazione n. 68 del 14 marzo 2001;
3. di approvare pertanto le tariffe per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2017 nella misura dettagliata nell'allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente con votazione unanime e palese, stante l'urgenza di predisporre gli atti necessari per la riscossione dell'imposta;

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **51** del **13.12.2016**

Il Sindaco

Massimo Bosso

Il Segretario Generale

Raffaella Galliani

TARIFFE PER LA RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ANNO DI IMPOSTA

2017

PUBBLICITA' ORDINARIA (articolo 12) - tariffa annua per mq.				
<i>superficie impianto</i>	<i>ordinaria cat. Normale</i>	<i>ordinaria cat. Speciale</i>	<i>luminosa cat. Normale</i>	<i>luminosa cat. Speciale</i>
fino a 1 mq.	€ 15,49	€ 30,99	€ 30,99	€ 46,48
oltre 1 mq. e fino a 5,5 mq.	€ 20,14	€ 40,28	€ 40,28	€ 60,42
oltre 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.	€ 30,21	€ 50,35	€ 50,35	€ 70,49
oltre 8,5 mq.	€ 40,28	€ 60,42	€ 60,42	€ 80,56

per periodi non superiori a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (articolo 13)	
caso a: comma 1, ossia effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere - tariffa annua per mq.	
descrizione	tariffa
pubblicità interna	€ 15,49
pubblicità esterna fino a 1 mq.	€ 15,49
pubblicità esterna oltre 1 mq. e fino a 5,5 mq.	€ 20,14
pubblicità esterna oltre 5,5 mq e fino a 8,5 mq.	€ 30,21
pubblicità esterna oltre 8,5 mq.	€ 40,28
se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100% della tariffa di base	
caso b: comma 3 lettere a e b, ossia effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto - tariffa annua	
descrizione	tariffa
per autoveicolo con portata inferiore a 3.000 Kg	€ 59,50
per autoveicolo con portata superiore a 3.000 Kg	€ 89,24
se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100% della tariffa di base.	
Per i veicoli con rimorchio la tariffa è raddoppiata.	

caso c: comma 3 lettera c, ossia effettuata con motoveicoli e veicoli con compresi nelle lettere a e b di cui al punto precedente - tariffa annua	
descrizione	tariffa
per ogni veicolo o motoveicolo	€ 29,75
se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100% della tariffa di base.	
Per i veicoli con rimorchio la tariffa è raddoppiata.	

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - articolo 14

commi 1,2,3 effettuata con pannelli luminosi - tariffa annua per mq.

descrizione	categoria normale	categoria speciale
effettuata per conto proprio	€ 32,23	€ 64,45
effettuata per conto altrui	€ 64,45	€ 128,90

per periodi non superiori a 3 mesi la tariffa è pari a 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione

commi 4 e 5 effettuata con proiezioni - tariffa giornaliera

descrizione	tariffa
categoria normale	€ 4,03
categoria speciale	€ 8,06

se la durata è superiore a 30 giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo è ridotta del 50%

PUBBLICITA' VARIA (articolo 15) - con striscioni o mezzi simili che attraversano strade o piazze

descrizione	per mq. e per ogni periodo di 15 gg. o frazione
fino a 1 mq.	€ 15,49
da 1,01 mq. a 5,50 mq.	€ 20,14
da 5,51 a 8,50 mq.	€ 30,21
oltre 8,50 mq.	€ 40,28
cat. Speciale fino a 1 mq.	€ 30,99
cat. Speciale da 1,01 a 5,50 mq.	€ 40,28
cat. Speciale da 5,51 mq. a 8,50 mq.	€ 50,35
cat. Speciale oltre 8,50 mq.	€ 60,42

PUBBLICITA' VARIA (articolo 15) - altre fattispecie

con aeromobili	€ 96,68	per ogni giorno o frazione
con palloni frenati	€ 48,34	per ogni giorno o frazione
mediante distribuzione materiale pubblicitario oppure persone circolanti con cartelli o altro	€ 4,03	per ciascuna persona per ogni giorno o frazione
a mezzo apparecchi amplificatori	normale	€ 12,09 per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione
a mezzo apparecchi amplificatori	speciale	€ 24,18 per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione

RIDUZIONE DEL 95%

limitata nell'applicazione agli striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade e piazze e alle locandine associazioni promotrici di iniziative culturali, sportive e del tempo libero che per il particolare rilievo sociale, culturale o di valorizzazione della città o di parti di essa abbiano conseguito, con apposito atto, il patrocinio dell'Amministrazione

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (articolo 19)

per ciascun foglio fino a cm. 70 per 100

categoria	per i primi 10 giorni	per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
normale 70 x 100	€ 1,49	€ 0,45
speciale 70 x 100	€ 2,97	€ 0,89
normale 100 x 140 e 140 x 100	€ 1,86	€ 0,56
speciale 100 x 140 e 140 x 100	€ 3,72	€ 1,12

per ogni commissione inferiore a 50 fogli maggiorazione del 50%

per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli maggiorazione del 50%

per manifesti costituiti da più di 12 fogli maggiorazione del 100%

se il committente richiede espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Proposta N. 2016 / 1047
Servizio Entrate

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/12/2016

Il Responsabile di Servizio economico finanziario
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Proposta N. 2016 / 1047
Servizio Entrate

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/12/2016

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Deliberazione di Giunta Comunale N. 128 del 13/12/2016

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/12/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 15/12/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BALDI EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Deliberazione di Giunta Comunale N. 128 del 13/12/2016

Certificato di Esecutività

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 15/12/2016 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 26/12/2016.

Casalecchio di Reno li, 29/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Deliberazione di Giunta Comunale N. 128 del 13/12/2016

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/12/2016 al 30/12/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 02/01/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)